

**CONTRIBUTO
UNIFICATO**



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO DI ROMA

Sezione IV civile

8007-2537/14
RORP-3659/14

La Corte composta dai signori magistrati:

REDIVÒ

dott. Riccardo

Presidente

MARIANI

dott. Elisabetta

Consigliere rel. est.

PETROLATI

dott. Franco

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 8396 del Ruolo Generale degli affari contenziosi

TRA

Camilli Elda

rappresentata e difesa giusta procura in atti dagli avv.ti Tommaso Manferoce e Donatella Ingios
elettivamente domiciliata nel loro studio in Roma, piazza Vescovio 21

Parte appellante

E

Camilli Conflitti Massimina

rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Franco Pastore, presso il cui studio in Roma
piazza Mazzini 27, è elettivamente domiciliata

Parte appellata

OGGETTO: appello avverso la sentenza del giudice monocratico civile del Tribunale di Roma
10983/2007 trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 13 novembre 2013 (conclusioni con
in atti difensivi d'appello).

FATTO E DIRITTO

Con la sentenza impugnata è stata confermata l'ordinanza interdittale 11 novembre 2004 con
la quale era stato ordinato ad Elda Camilli di rimuovere la rete e i vasi collocati sulla strada indicata
ricorso e di non turbare ulteriormente il possesso della servitù di passaggio esercitata dal
ricorrente Massimina Camilli Conflitti, al fine della avanzata attuazione del provvedimento.
Le spese di lite sono state compensate e poste a carico di entrambe le parti quelle di cui.

Ha proposto appello l'originaria resistente, impugnando la sentenza per erronea ricostruzione
della fattispecie e chiedendone la riforma con declaratoria della improponibilità della domanda
nel merito con il suo oggetto, con vittoria di spese del doppio grado.

Si è costituita in appello l'originaria resistente, contestando i motivi di gravame e chiedendone il rigetto.

Sulle conclusioni in epigrafe indicate, la causa è stata posta in decisione all'udienza collegiale del 13 novembre 2013, con concessione dei termini per memorie ex art. 190cpc.

Il primo giudice ha qualificato la domanda come azione di manutenzione del possesso della servitù di passaggio pedonale e carrabile esercitata dalla ricorrente su un vialetto di larghezza pari a circa 5 metri per accedere alla sua proprietà ed ha ritenuto, in rito, la tempestività dell'azione, in quanto proposta nel mese di ottobre 2002 a fronte della apposizione da parte della resistente di vasi di fiori nel luglio 2002, e successivamente di una recinzione con paletti di ferro all'esterno dei vasi, con modalità tali da restringere il passaggio rendendolo più disagiata. Ha escluso che fosse ~~stata provata la parte della resistente che, già in precedenza, fossero state impiantate delle coltivazioni sulla faccia laterale del vialetto, e che dunque avesse trovato riscontro l'assunto che la ricorrente non aveva di fatto esercitato la servitù sulla intera larghezza, considerando inoltre evidente la unitarietà di quel passaggio, non alterata o elisa dalla presenza di vegetazione spontanea ai lati, condizione attestante soltanto un uso più intenso della fascia centrale. Oltre tutto, gli interventi posti in essere dalla resistente non apparivano neppure destinati a forme tipiche di godimento.~~

L'appello, ad avviso della Corte, è insufficiente a rivedere il giudizio espresso nella sentenza.

Il richiamo alle deposizioni testimoniali, alle foto e ai dati raccolti dal ctu non sono invero decisivi

~~a dimostrare che la ricorrente non aveva mai esercitato il passaggio sul vialetto, ma soltanto~~



